

Data udienza 30 maggio 2022

Integrale

Impugnazione giudiziale delibera assembleare - More del giudizio - Assemblea condominiale - Sostituzione delibera impugnata con altra conforme alla legge - Conseguenze - Venir meno situazione di contrasto - Cessazione materia del contendere - Giudice - Pronuncia sulle spese - Principio di soccombenza virtuale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE TERZA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Irene Formaggia Presidente

dr. Maria Paola Varani Consigliere

dr. Daniela Eugenia Maria Nardoza Consigliere est. Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello promossa avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Sondrio, n. 136/2020, posta in decisione nella camera di consiglio del 30.05.2022

DA

(...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. PI.MI., presso il cui studio in VIA (...) 20123 MILANO è elettivamente domiciliata

APPELLANTE

CONTRO

CONDOMINIO (...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. NA.MA. DOMENICO, presso il cui studio in VIA (...) 27100 PAVIA è elettivamente domiciliato

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 136/2020, pubblicata il 16.06.2020 in materia di: "Comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare".

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

- Nella descrizione dei fatti: con atto di citazione, notificato in data 27 giugno 2016, la sig.ra (...) conveniva in giudizio il CONDOMINIO (...) di Campodolcino per ottenere la declaratoria di invalidità e annullamento delle delibere assembleari tenutesi in data 11 novembre 2012 e 8 dicembre 2013 per non aver mai ricevuto la rituale convocazione di partecipazione a dette assemblee. - Con provvedimento del 4.07.2016, il Giudice sospendeva provvisoriamente ed inaudita altera parte, l'efficacia delle due summenzionate delibere; con comparsa del 30 agosto 2016, il Condominio si costituiva in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda avversaria per infondatezza sostenendo che la mancata convocazione era imputabile alla stessa (...) per aver ella omesso di comunicare al Condominio il mutamento di residenza (da San Donato Milanese, domicilio coniugale, a Milano, ove peraltro risultava irreperibile, come da certificazione dell'anagrafe comunale); assumeva che la (...) era stata in ogni caso informata delle date dell'assemblea posto che il plico con la convocazione era stato ritirato dal marito comproprietario dell'immobile; sottolineava che il Condominio non era stato informato neppure del fatto che la Sig.ra (...) si fosse nel frattempo separata legalmente dal marito, divenendo unica proprietaria dell'unità immobiliare in questione. Nel corso del giudizio, il Condominio chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per aver l'assemblea condominiale, con successive delibere, annullato le due delibere impugnate nel presente giudizio. Il Giudice, con ordinanza del 16.11.2016, revocava il provvedimento di sospensione ed invitava le parti a comparire all'udienza del 25.09.2019 per un tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c., ma la sig.ra (...) non si presentava all'udienza. Accertata l'impossibilità di tentare la conciliazione, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2019 e, concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decideva la causa in camera di consiglio una volta scaduti i termini concessi. Il Giudice, quindi, nel decidere la causa, accoglieva la istanza del Condominio di declaratoria della cessazione della materia del contendere applicando analogicamente il principio dell'art. 2377 c.c. ultimo comma, riguardante le delibere delle società di capitali; secondo tale principio "l'annullamento della deliberazione assembleare non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra in conformità della legge"; sulla base di tale principio ha proceduto a valutare la soccombenza virtuale ai fini della condanna alle spese di lite ritenendo (virtualmente) fondata la domanda della sig.ra (...) stante la accertata mancata convocazione alle assemblee in oggetto, con condanna conseguente del Condominio alle spese.

- Con atto di citazione in appello, notificato il 24.01.2021, (...) ha impugnato la sentenza ed ha chiesto, in sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate. - Il CONDOMINIO (...) si è costituito, replicando ai motivi di impugnazione e ha chiesto il rigetto dell'infondato appello, concludendo come in epigrafe.

All'udienza dell'1.03.2022 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni in forma cartolare, come consentito dalla normativa d'urgenza sulla emergenza sanitaria COVID; dopo il deposito delle memorie conclusive nei termini concessi ex art. 190 c.p.c., la causa è stata decisa in camera di consiglio.

Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere sulla base di quanto dedotto nel foglio di precisazione delle conclusioni dal Condominio, secondo cui le "predette delibere assembleari dell'11 novembre 2012 e del 08 dicembre 2013 impugnate dall'attrice sono state annullate e sostituite dalle deliberazioni del 07.12.14, 06.12.15, 05.11.16, 29.04.2017 e 18.11.2017".

L'appellante lamenta che il Giudice avrebbe dovuto, invece, considerare che anche le suddette delibere successive erano state parimenti impugnate dinanzi al Tribunale adito il quale, pur a conoscenza delle successive impugnazioni, aveva contraddittoriamente ritenuto che dette successive delibere avessero sostituito le precedenti.

- Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata pronuncia da parte del primo Giudice in punto di condanna del Condominio alla sanzione prevista per la mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione n. 142/2016 davanti alla CCIA di Sondrio, ed ex art. 96 c.p.c..

Il primo motivo è infondato.

- Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10847 del 08/06/2020, ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale, in tema di impugnazione delle delibere condominiali,

la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, che provveda quindi sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, ferma restando l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità. Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che a seguito della sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità alla legge, con conseguente venir meno della specifica situazione di contrasto fra le parti e cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), al giudice rimane affidata soltanto la pronuncia sulla soccombenza virtuale ai fini della attribuzione e liquidazione delle spese.

- La Suprema Corte ha inoltre statuito che la cessazione della materia contendere, conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata, si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione; perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377, comma 8, c.c., è necessario, per quanto si è già osservato, che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia identico contenuto, che provveda sui medesimi argomenti della precedente deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069)" (cfr. Cass. 10847 del 08/06/2020). Nel caso di specie il Giudice di primo grado ha correttamente applicato detti principi. Infatti le delibere del 7.12.2014, 6.12.2015, 5.11.2016, 29.04.2017 e 18.11.2017, avendo il medesimo contenuto di quelle adottate l'11.11.2012 e l'8.12.2013 in questa sede impuginate, ed avendo ad oggetto i medesimi argomenti (circostanza, tra l'altro, neppure oggetto di discussione tra le parti), una volta rimosse le cause di invalidità dedotte (cioè l'omesso regolare invio degli avvisi di convocazione alla Sig.ra (...)) hanno comportato il venir meno della ragione di contrasto iniziale, determinando la cessazione della materia del contendere, come correttamente pronunciato dal Tribunale di Sondrio.

- Inoltre, l'appellante assume in maniera del tutto generica che le delibere successive, in quanto divenute oggetto di impugnazione, non potevano validamente sostituire quelle oggetto del presente giudizio. Infatti l'appellante non ha mai dedotto, neppure nel giudizio di primo grado, quale fosse l'esito delle successive impugnazioni, né chiarito quali fossero i motivi di illegittimità di dette successive delibere; ed anche in appello, nulla ha allegato circa l'esito delle impugnazioni, non consentendo quindi al Collegio di verificare la asserita illegittimità delle nuove delibere; quindi, si ribadisce che in applicazione del principio sopra richiamato (cfr. anche Cass. 8515/2018; Cass. 20071/2017), correttamente il primo Giudice ha applicato l'art. 2377 c.c. ed ha dichiarato cessata la materia del contendere. In un contesto, peraltro, dove non emerge alcun interesse della Sig.ra (...) a ottenere una pronuncia giudiziale sulle due delibere qui impuginate e successivamente revocate dal Condominio, e non emerge quale sia l'interesse della sig.ra (...) nel chiedere di modificare la pronuncia di primo grado che di fatto non le ha arrecato alcun pregiudizio, essendo essa risultata vittoriosa nella valutazione sulla soccombenza virtuale ed essendo stato condannato il Condominio a rifonderle le spese di giudizio. Correttamente pertanto il Tribunale ha applicato i principi più volte richiamati anche in tema di soccombenza virtuale secondo l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese" (cfr. Cass. 10847 del 08/06/2020).

Anche il secondo motivo di appello è infondato.

- La Sig.ra (...) censura l'omessa pronuncia del primo Giudice in punto a condanna del Condominio alla sanzione prevista per la mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione n. 142/2016 davanti alla CCIA di Sondrio.

- La norma invocata dall'appellante è l'art. 8, comma 4 bis del D.Lgs. n. 28/2010, comma che è stato aggiunto dall'art. 84, comma 1, lett. i) d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni in l. n. 98/2013 che dispone: "Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura

civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio". Dunque, e per quanto qui interessa, il cit. art. 8, comma 4 bis accorda al giudice uno speciale potere sanzionatorio, a fronte della diserzione dell'incontro programmato avanti all'organismo di mediazione da parte dei contendenti che si siano costituiti in giudizio. Si tratta di un potere officioso che deve essere esercitato in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma, in relazione alla mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo (cfr. Cass. n. 2030 del 26/01/2018).

- La ratio dell'introduzione di una legge in materia di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali, avvenuta ad opera del D.Lgs. n. 28/2010, risiede nell'intento di perseguire un effetto deflativo dei giudizi. L'interesse pubblico che sottende questo intento, rappresentato da una diminuzione dei costi della giustizia nonché da una maggiore efficienza anche in termini di durata dei processi, ha indotto il legislatore a prevedere, per talune materie caratterizzate da maggiore conflittualità, l'esperimento del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

- Proprio in tale ottica deve essere letta anche l'introduzione del citato comma 4 bis: lo strumento sanzionatorio ivi previsto rappresenta uno strumento coercitivo indiretto volto ad attuare e a rendere effettivo l'interesse pubblico sopra menzionato. Beneficiario della sanzione della norma non è la parte che diligentemente si è presentata all'incontro programmato davanti all'organismo di mediazione, bensì lo Stato medesimo, che si trova a sopportare i costi che potevano essere evitati tramite il possibile esito positivo dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

- Non si ravvisa pertanto alcun interesse concreto della Sig.ra (...) (a mente dell'art. 100 c.p.c.) ad impugnare la sentenza in oggetto a motivo dell'omessa pronuncia sulla condanna del Condominio alla sanzione prevista per la mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione, in assenza di un'utilità concreta, giuridicamente apprezzabile, per l'appellante ad ottenere la richiesta riforma della sentenza sul punto (cfr. Cass. 12/01/2022, n. 692; ex plurimis Cass. n. 28307 del 11/12/2020; Cass. n. 13395 del 29/05/2018).

- Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'appello proposto dalla Sig.ra (...) va integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri indicati dal DM 55/2014, con riferimento al valore della controversia, come indicato dall'appellante (cfr. citazione di primo grado: scaglione da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00) e in considerazione della difficoltà media delle questioni trattate, sulla base del valore medio per le tre fasi, esclusa quella istruttoria non svoltasi nel presente grado di giudizio.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (...) contro il CONDOMINIO (...) avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio, n. 136/2020 pubblicata il 16/06/2020, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'appello;

- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi Euro 3.777,00, di cui 1.080,00 per la fase di studio, Euro 877,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.820,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 ed oltre I.V.A. e C.P.A. secondo legge. oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 ed oltre I.V.A. e C.P.A. secondo legge;

- dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Milano il 30 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2022.

Massima redazionale

Condominio negli edifici - Controversie - Mediazione obbligatoria - Impugnazione delibere assembleari - Giudizio di appello - Condomino appellante - Denuncia di omessa pronuncia in punto di condanna dell'appellato Condominio alla sanzione pecuniaria prevista per la mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione - Interesse ad impugnare - Insussistenza - Fondamento

di Federico Ciaccafava

In tema di mediazione obbligatoria, l'art. 8, comma 4-bis del D.lgs. n. 28 del 2010, accorda al giudice uno speciale potere sanzionatorio, a fronte della diserzione dell'incontro programmato avanti all'organismo di mediazione da parte dei contendenti che si siano costituiti in giudizio. Si tratta di un potere officioso che deve essere esercitato in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma, in relazione alla mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo. La "ratio" dell'introduzione di una legge in materia di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali, avvenuta ad opera del citato D.lgs. n. 28 del 2010, risiede nell'intento di perseguire un effetto deflativo dei giudizi. L'interesse pubblico che sottende questo intento, rappresentato da una diminuzione dei costi della giustizia nonché da una maggiore efficienza anche in termini di durata dei processi, ha indotto il legislatore a prevedere, per talune materie caratterizzate da maggiore conflittualità, l'esperimento del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Proprio in tale ottica deve essere letta anche l'introduzione del citato comma 4-bis: lo strumento sanzionatorio ivi previsto rappresenta uno strumento coercitivo indiretto volto ad attuare ed a rendere effettivo l'interesse pubblico sopra menzionato. Beneficiario della sanzione della norma non è la parte che diligentemente si è presentata all'incontro programmato davanti all'organismo di mediazione, bensì lo Stato medesimo, che si trova a sopportare i costi che potevano essere evitati tramite il possibile esito positivo dell'esperimento del tentativo di conciliazione (Nel caso di specie, rigettando il gravame, la corte territoriale ha ritenuto che non potesse ravvisarsi alcun interesse concreto della condomina appellante, a mente dell'art. 100 cod. proc. civ., ad impugnare la sentenza in oggetto a motivo dell'omessa pronuncia sulla condanna del Condominio alla sanzione prevista per la mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione, in assenza di un'utilità concreta, giuridicamente apprezzabile, per l'appellante medesima ad ottenere la richiesta riforma della sentenza sul punto).

Data udienza 30 maggio 2022

Massima redazionale

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Impugnazione delibere assembleari - Giudizio di appello - Condomino appellante - Denuncia di omessa pronuncia in punto

di condanna dell'appellato Condominio alla sanzione pecuniaria prevista per la mancata partecipazione dell'amministratore al procedimento obbligatorio di mediazione - Interesse ad impugnare - Insussistenza - Fondamento

Nella controversia avente ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari condominiali, soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria, non si ravvisa alcun interesse concreto, a mente dell'articolo 100 cod. proc. civ., da parte del condomino appellante, già soccombente in primo grado, ad impugnare la sentenza a motivo dell'omessa pronuncia da parte del giudice sulla condanna del Condominio alla sanzione prevista per la mancata partecipazione dell'amministratore al procedimento obbligatorio di mediazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, in assenza di un'utilità concreta, giuridicamente apprezzabile, per l'appellante medesimo ad ottenere la richiesta riforma della sentenza sullo specifico punto. Infatti, la citata disposizione appronta il trattamento sanzionatorio ivi previsto quale strumento coercitivo indiretto volto ad attuare ed a rendere effettivo l'interesse pubblico rappresentato da una diminuzione dei costi della giustizia nonché da una maggiore efficienza anche in termini di durata dei processi, sicché beneficiario della sanzione della norma "de qua" non è la parte che diligentemente si sia presentata all'incontro programmato davanti all'organismo di mediazione, bensì lo Stato stesso, il quale si trova a sopportare i costi che potevano essere evitati tramite il possibile esito positivo dell'esperimento del tentativo di conciliazione (Nel caso di specie, nel rigettare integralmente il gravame proposto dalla condomina appellante, la corte territoriale ha respinto anche il motivo di impugnazione con cui quest'ultima aveva chiesto di condannare il Condominio appellato per mancata partecipazione dell'amministratore alla procedura di mediazione obbligatoria chiedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria in ragione dell'obbligatorietà della partecipazione della parte personalmente o per delega ad altro soggetto, non potendosi ritenere tale l'avvocato difensore "che assiste la parte"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile T, sentenza 12 gennaio 2022, n. 692; Cassazione, sezione civile II, sentenza 11 dicembre 2020, n. 28307; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 maggio 2018, n. 13395; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2030). (Fe.Ci.)

Data udienza 30 maggio 2022